BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:	
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	1
GIUNTA DELLE ELEZIONI	2
Affari interni (II):	
In sede legislativa »	2
Giustizia (IV):	
In sede legislativa	3
ISTRUZIONE (VIII):	
Seguito della discussione sulle co- municazioni del Ministro della pubblica istruzione »	4
INDUSTRIA (XII):	
Indagine conoscitiva sulla disciplina del commercio	5
LAVORO (XIII):	
In sede referente	5
[GIENE E SANITÀ (XIV):	
In sede referente	6

CONVOCAZIONI:

ma	rze) [975	,			
				٠.		Pag.	9
ma	ırze) 1	973	5			
						»	9
))	9
				•		»	9
		-					
•	•	•				Pag.	10
	ma	marze	marzo 1	marzo 1973	marzo 1975	marzo 1975	marzo 1975

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 10,15. — Presidenza del Presidente Pertini.

La giunta esamina alcune questioni regolamentari affrontando i temi del calendario dei lavori dell'Assemblea e della discussione in Aula dei progetti di legge e delle mozioni, con particolare riguardo all'esame degli articoli e degli emendamenti. Prendono parte al dibattito il Presidente e i deputati Roberti, Rognoni, Natta, Ballardini, Giomo e Reggiani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,740.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 12. — Presidenza del Presidente GIOMO.

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI PER IL COLLEGIO IX (VERONA).

La Giunta ascolta la relazione svolta dal deputato Zaffanella a nome dell'apposito Comitato di revisione e, dopo l'intervento del deputato Jacazzi, su proposta del Presidente Giomo, delibera, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Regolamento della Camera dei deputati, di notificare agli interessati le proposte formulate dal relatore Zaffanella prima che su di esse siano adottate le decisioni della Giunta.

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI PER IL COLLEGIO X (VENEZIA).

Il relatore Bortolani svolge, anche a nome dell'apposito Comitato, la relazione conclusiva sulla verifica dei risultati elettorali nel Collegio X (Venezia) per quanto specificamente si riferisce alla graduatoria dei voti preferenziali della lista n. 8 (Democrazia cristiana).

Dopo aver illustrato le deduzioni formulate dal ricorrente Rocelli avverso le precedenti decisioni della Giunta, il relatore espone le ragioni per le quali tali deduzioni e le connesse richieste istruttorie non possono trovare accoglimento: propone pertanto che la Giunta confermi quanto in precedenza deliberato e, respinto il ricorso del candidato Gianfranco Rocelli, proceda alla convalida della elezione del deputato Domenico Sartor.

Sull'argomento intervengono i deputati Pazzaglia, Ceccherini, Russo, De Sabbata e quindi la Giunta approva le proposte del relatore.

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI PER IL COLLEGIO XIX (ROMA).

La Giunta decide di rinviare la trattazione dei ricorsi avanzati avverso i risultati elettorali del Collegio XIX (Roma) allo scopo di dedicare ad essi, per intero, la prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente CARIGLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

Disegno e proposta di legge:

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (Approvato dalla I Commissione del Senato) (Parere della IV, della V, della VII e della XII Commissione) (3522);

Caradonna ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (Parere della IV Commissione) (1709).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Zolla, in sostituzione del deputato Lapenta, sottolinea che il disegno di legge nasce da istanze di difesa e sicurezza nazionale sempre più evidenti dal susseguirsi negli ultimi mesi di numerosi eventi criminosi: esso, infatti, tende ad individuare le carenze del vigente sistema nel controllo delle armi non soltanto attraverso un inasprimento delle sanzioni e della disciplina fiscale, ma anche e soprattutto attraverso una nuova e diversa definizione dei comportamenti illeciti che si possono manifestare in questo campo.

In questa direzione va inquadrata la nuova definizione di armi da guerra e di armi improprie nonché la istituzione di un catalogo nazionale delle armi al fine di ovviare alle difficoltà cui attualmente va incontro la autorità di pubblica sicurezza allorché deve nei rapporti all'autorità giudiziaria fare riferimento ad armi costituenti corpi di reato.

Dopo avere sottolineato che le norme proposte con il disegno di legge trovano un parallelo riferimento nelle vigenti legislazioni dei paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di lunedì 24 marzo alle ore 16 dopo che il Presidente Cariglia ha avuto il mandato di sollecitare i pareri delle competenti Commissioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente MISASI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

Proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri; Disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (Parere della I Commissione) (1614).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente comunica che la Commissione affari costituzionali, invitata a riconsiderare le osservazioni formulate sull'articolo 7 del progetto di legge, concernente il transito per estradizione, ha deliberato, il 5 marzo scorso, di esprimere parere favorevole sullo articolo stesso, a condizione di limitarne l'applicabilità ai cittadini stranieri.

Su proposta del relatore, accettata dal Governo, l'articolo 7 viene approvato con l'aggiunta, dopo le parole «Il transito», delle altre « dello straniero».

Si passa quindi all'articolo 27:

ART. 27.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 41. – (Concorso di cause). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

« ART. 42. - (Responsabilità penale). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Il relatore Musotto propone di sostituire il terzo alinea con i seguenti:

« Il concorso di cause preesistenti o concomitanti ignote, senza colpa, all'agente esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento. In tal caso l'agente risponde del fatto iniziale.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita ».

Il deputato Accreman presenta un emendamento tendente a sostituire il terzo alinea con i seguenti:

« Il concorso di cause preesistenti o simultanee esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando esse siano eccezionali e ignote all'agente.

Il concorso di cause sopravvenute esclude il rapporto di causalità fra la condotta e lo evento quando esse siano eccezionali e imprevedibili ».

Intervengono il Presidente Misasi ed i deputati Riela, Maria Magnani Noya e Spagnoli.

Il relatore Musotto osserva che l'emendamento Accreman potrebbe essere condiviso, ma nella sua formulazione appare meno idoneo ad inserirsi nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturata sul testo vigente dell'articolo 41 del codice penale.

Il sottosegretario Dell'Andro premette che il problema va affrontato tenendo presente che la distinzione tra condizione e causa è pressoché impossibile, sicché la teoria generale del reato va impostata definendo prima gli elementi soggettivi e poi quelli oggettivi. Il problema del rapporto di causalità sorge infatti soltanto nelle ipotesi in cui, quando cessa il dominio del soggetto sulla catena causale, l'evento ancora non si è verificato: esso riguarda, quindi, le cosiddette cause sopravvenute, e non anche quelle preesistenti e simultanee, che vanno valutate in relazione alla condizione soggettiva dell'agente.

Per valutare la rilevanza delle cause sopravvenute, ai fini dell'esclusione del rapporto causale, non soccorre invece l'elemento soggettivo, ma bisogna ancorarsi a criteri oggettivi, quale l'eccezionalità, o la prevedibilità (beninteso, secondo un modulo astratto), o la autonoma sufficienza a determinare il fatto.

Propone pertanto di disciplinare il concorso di cause preesistenti e simultanee con la disposizione contenuta nella prima parte dell'emendamento Musotto, mentre per le cause sopravvenute si dichiara favorevole sia all'una sia all'altra delle formule proposte, purché resti chiarito che il criterio di valutazione deve operare sul piano oggettivo.

A seguito degli interventi dei deputati Riela, Accreman, Spagnoli, del relatore Musotto e del Presidente Misasi, viene approvato un emendamento Musotto-Accreman, accettato dal Governo, sostitutivo del terzo alinea con il seguente:

"Il concorso di cause preesistenti o simultanee ignorate, senza colpa, dall'agente esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Il concorso di cause sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione, esclude il rapporto di causalità fra la condotta e l'evento quando le cause stesse sono eccezionali ed imprevedibili. In ogni caso, se la condotta dell'agente costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita".

Approvato successivamente l'articolo 27 nel suo complesso, nel testo modificato, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Micheli Pietro: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (3306);

Pazzaglia: Proroga delle disposizioni di cui alle leggi 14 novembre 1962, n. 1610, e 9 ottobre 1967, n. 952, concernenti la piccola proprietà rurale (1507).

(Parere della VI e della XI Commissione);

Olivi: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (3378).

(Parere della VI, della IX e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

Si passa quindi all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3306, prescelta come testo base.

L'articolo 1 viene approvato con un emendamento del relatore, accettato dal Governo, tendente a precisare i requisiti dell'usucapione speciale abbreviata e ad escluderne l'applicabilità ai diritti reali di godimento diversi dalla proprietà.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento del relatore, accettato dal Governo, tendente a precisare il riferimento al reddito catastale e ad ampliare la portata del provvedimento

Approvato senza discussione e senza modifiche l'articolo 3, la Commissione approva un nuovo testo, proposto dal relatore ed accettato dal Governo, dell'articolo 4, che viene suddiviso in due distinti articoli, con l'estensione delle agevolazioni fiscali ai procedimenti iniziati prima del 31 dicembre 1974, ma definiti successivamente.

Viene quindi approvato un emendamento del relatore, accettato dal Governo, che fissa l'entrata in vigore del provvedimento, anziché al 1º gennaio 1975, al giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

La proposta di legge n. 3306 viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata, con l'assorbimento delle proposte di legge n. 1507 e n. 3378.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

ISTRUZIONE (VIII)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICA-ZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIO-NE SULLA SPERIMENTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.

La Commissione prosegue la discussione sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

Il deputato Picchioni dà atto che il Ministero della pubblica istruzione ha voluto seguire, in tema di sperimentazione, due strade: una tracciata nelle sue linee generali dallo stesso Ministero e l'altra come espressione spontanea delle singole scuole. Soffer-

mandosi sui dati contenuti nella relazione del Ministro, si chiede se essi siano in grado di offrire un orientamento in ordine ai contenuti della futura riforma della scuola secondaria superiore. Premesso che vi è indubbiamente stato un pericolo di astrazione e di genericità, afferma che si deve tener conto del problema dell'aggiornamento degli insegnanti e della completa realizzazione del diritto allo studio; esiste inoltre una indubbia connessione tra i problemi pedagogici e quelli architettonico-edilizi. Osserva che non sono stati forniti dati sulla sperimentazione nell'ambito del distretto, né sulla determinazione del grado di comprensività di quest'ultimo. Dopo aver toccato i problemi della professionalità e del coordinamento con il mondo del lavoro, osserva che il quadro offerto dal Ministero non appare particolarmente ricco per quanto concerne i contenuti e le motivazioni.

Il Presidente Ballardini dichiara chiuso il dibattito e rinvia ad una prossima seduta la replica del Ministro Malfatti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 11,15. — Presidenza del Presidente Mammì.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEL-LA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).

Dopo che il Presidente Mammi ha illustrato le finalità dell'indagine conoscitiva, il dottor Lucio Cecchini, dell'esecutivo dell'ANCI, espone in una breve relazione introduttiva il punto di vista dell'associazione sul funzionamento della legge n. 426.

Intervengono i deputati Fioret, Costamagna, Milani, Alesi, nonché il Presidente Mammì ai quali rispondono, fornendo ulteriori dati e delucidazioni, il dottor Cecchini, l'architetto Silvano Nizzoli, assessore al commercio del comune di Reggio Emilia, il signor Fedele Polverini, assessore al commercio del comune di Arezzo e il dottor Romolo Lupino, direttore dell'annona del comune di Arezzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 13 MARZO 1975, ORE 10,10. — Presidenza del Presidente ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Bosco.

Proposta di legge:

Senatori De Marzi ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (Approvata dal Senato) (Parere alla XIII Commissione) (3088).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il Presidente Zanibelli, ricordato che, nella seduta del 25 febbraio 1975, il relatore aveva sollecitato il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, chiede in merito l'avviso dei gruppi.

Il deputato Baccalini dichiara che il gruppo comunista concorda con il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Il deputato Fortunato Bianchi dichiara che anche il gruppo democristiano è favorevole.

Il sottosegretario Bosco esprime il consenso del Governo all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

La Commissione delibera di chiedere l'assegnazione in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di acquisire il parere degli altri gruppi ai fini della trasmissione della richiesta.

In fine di seduta, i deputati Baccalini e Noberasco invitano il deputato Fortunato Bianchi, relatore sulle proposte di legge nn. 2178, 2468 e 2690, relative alla previdenza dei dipendenti dalle gestioni delle abolite imposte di consumo, a sollecitare il Governo a sciogliere la riserva in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa delle proposte medesime.

Il deputato Fortunato Bianchi fa presente che in merito ha tenuto assidui contatti con le organizzazioni sindacali interessate e con il Tesoro, dal quale sono state mosse obiezioni in ordine alla copertura che, anche per la loro non rilevante entità, dovrebbero superarsi agevolmente; e assicura che non mancherà di intervenire ancora al fine di superare gli ostacoli che si frappongono all'approvazione dell'atteso provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 13 marzo 1975, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Frasca. — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità Foschi.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione) (3207):

Mariotti: Riforma sanitaria (Parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione) (352);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione) (2239);

De Maria: Riforma sanitaria (Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione) (2620). (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Venturoli premette che lo stato della organizzazione sanitaria rappresenta uno dei peggiori capitoli della storia contemporanea del paese e che è difficile per un partito che non ha condiviso le responsabilità di governo rinunciare alla critica verso le forze politiche sulle quali ricade il pesante giudizio che emerge dall'esame della situazione attuale. Tuttavia, si soffermerà piuttosto su quello che si deve fare per rimediare ai ritardi e agli errori del passato, nello spirito di un confronto franco e costruttivo. Osservato che il testo governativo è migliore di quelli a suo tempo elaborati, afferma che sono apprezzabili le indicazioni circa i principi ispiratori; bisogna però andare a vedere cosa c'è dentro le formule. Per esempio, quando ci si dichiara contrari ad eventuali provvedimenti stralcio, il suo gruppo non solo è d'accordo su questa esigenza globale del provvedimento di riforma, ma ritiene che sarebbe illusorio e controproducente se dopo avere decretato la nuova struttura del servizio sanitario non si provvedesse di assicurargli un indirizzo unitario.

Due sono i presupposti basilari da realizzare con l'istituzione del servizio sanitario: primo, migliorare il rendimento quantitativo e qualitativo delle strutture esistenti, unificando ogni competenza sanitaria in modo da rea-

lizzare un intervento globale in materia di igiene, di profilassi e prevenzione, di riabilitazione, di ricerca epidemiologica e statistica; secondo, realizzare con la riforma una delle componenti essenziali dello sviluppo e del progresso sociale del paese. Ma tutto questo richiede che si ribalti la filosofia tradizionale dell'intervento sanitario. Occorre un tipo nuovo di medicina sociale, di operatore sanitario, e una nuova organizzazione universitaria. La riforma in sostanza deve consentire di recuperare i ritardi culturali e scientifici. Perciò se permanesse l'equivoco di trasferire nel nuovo modello l'attuale coacervo dell'intervento assistenziale prodotto dal pluralismo mutualistico la salute resterebbe un'occasione mercantile e speculativa.

Rileva che è scandalosa la situazione della spesa sanitaria in Italia in confronto ai paesi più avanzati perché spendiamo di più e curiamo di meno, né il Governo dà alcun segno concreto di voler fare qualche cosa per frenare questa inflazione dei costi. Basta guardare ai comportamenti in materia di applicazione della legge n. 386 del 1974: l'unico meccanismo che è scattato subito è l'addizionale sui contributi a carico dei lavoratori; invece non sono stati versati alle regioni i fondi loro dovuti, e il Governo si è rifiutato di iscrivere specificamente in bilancio le voci del fondo nazionale ospedaliero richiamate solo « per memoria ». In questa situazione le regioni hanno dovuto sostituirsi agli ospedali nel rilascio della fidejussione bancaria, con tutti gli oneri che questo comporta. Un altro impegno era quello di porre mano alla revisione del prontuario farmaceutico: a che punto siamo? Le mutue inoltre non sono state condizionate nel loro ruolo inflazionistico della spesa sanitaria e chiedono altri soldi con la motivazione rivendicazionista di allargare l'assistenza generica.

Nel disegno di legge governativo si prevede l'estensione dell'assistenza a tutti i mutuati: si tratta di un proposito lodevole ma anche pericoloso, perché la gestione resterebbe ancora per due anni alle mutue, perché scatterebbe prima una nuova addizionale contributiva a carico degli assistiti, perché infine non cambierebbe nulla sul piano qualitativo.

Un altro punto da evidenziare è quello dell'articolazione dei tempi entro i quali si dovrebbe completare la riforma. C'è un vuoto tra il biennio previsto per definire il modello delle nuove strutture e i cinque anni entro cui si dice che la riforma sarà ultimata. E c'è la questione delle deleghe, che

non può essere ridotta alla complessità dei problemi di attuazione, ma legittima il sospetto che troppe decisioni siano state accantonate per mancanza di intesa tra le forze governative. Le deleghe sono troppe e si deve ponderare bene come e su quali materie rilasciarle.

Altre due contraddizioni di fondo riguardano il momento del superamento della mutualità in rapporto all'entrata in funzione delle unità sanitarie e la scelta, non sufficientemente definita, delle materie complementari ma insostituibili per un nuovo tipo di intervento sanitario. Dopo ulteriori rilievi sul servizio sanitario, richiama la questione dei rapporti con il personale sanitario e invita sul piano generale a riconsiderare la posizione del medico generico e l'opportunità non solo di una trattativa tra le parti ma di una seria rifondazione di questo rapporto; assai discutibile giudica invece la proposta di affidare ai commissari liquidatori la promozione dell'accordo nazionale unico. Passa quindi a considerare la questione dei farmaci, che è un problema scottante al punto che ormai si minaccia di far sparire le medicine dal mercato.

Infine affronta il tema qualificante della fiscalizzazione, ricordando che il progetto governativo prevede che solo dopo due anni la riscossione dei contributi passerà dalle mutue all'INPS e richiama le proposte contenute in proposito nella proposta di legge Longo ed altri.

Conclude osservando che il fatto che nelle proposte del Governo sia tutt'altro che definita la linea da seguire in proposito è il segno di una fase ancora di attesa e non di concretezza che può essere superata solo dimostrando disponibilità per le critiche ed i suggerimenti avanzati dalla sua parte politica.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Cattanei; De Maria; Morini e Cabras; Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; d'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini ed altri; Perrone; Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri; Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; Frasca ed altri; Fioret ed altri: Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente

della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 (Modificata dalla XII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (607 - 641 - 761 - 810 - 831 - 845 - 857 - 913 - 949 - 999 - 1117 - 1132 - 1170 - 1175 - 1345 - 1460 - 1465 - 1509 - 1540 - 1797 - 1929 - 2140 - 2324 - 2622-B).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Giannina Cattaneo Petrini informa che ieri nel corso di un incontro informale tra i rappresentanti di tutti i gruppi politici, con la partecipazione anche del Governo, è stata raggiunta un'intesa circa alcuni emendamenti da apportare alle modifiche introdotte dal Senato. Illustrando tali emendamenti ai colleghi, il relatore suggerisce di procedere nella seduta odierna alla loro approvazione e su questa base di chiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame: eventuali perplessità che dovessero permanere su singoli punti potranno essere riconsiderate in quella sede, rimanendo tuttavia fermo l'impegno di tutti i gruppi a salvaguardare i punti sostanziali dell'intesa ieri rag-

Dopo interventi dei deputati Venturoli, La Bella, Rampa, D'Aniello, e del sottosegretario Foschi, è accolta la proposta del relatore.

Il Presidente Frasca esprime delle perplessità sulla data del 17 agosto 1974 e sui relativi riflessi costituzionali, avendo notevoli dubbi circa la legittimità sotto il profilo costituzionale delle relative norme e osserva che questo aspetto dovrà essere attentamente vagliato dalla Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere di sua competenza.

La Commissione approva quindi gli emendamenti proposti dal relatore alle modifiche introdotte dal Senato, emendamenti che sono del seguente tenore:

all'articolo 15 è ripristinato il testo approvato dalla Camera;

all'articolo 45 è soppresso il penultimo comma;

dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 45-bis.

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina; all'articolo 50 è soppresso l'ultimo comma;

all'articolo 53, nella terzultima riga le parole « ai sanitari » sono sostituite dalle altre « a singoli sanitari », e alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

- « All'ultimo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:
- « I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario.

Per la predetta attività ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello altribuito per la stessa attività ai docenti universitari »;

l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

ART. 54.

Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale.

La responsabilità direttiva collegiale in ordine all'organizzazione di tali strutture e al miglior coordinamento delle unità operative che la compongono è attribuita al comitato previsto dal terzo comina dell'articolo 10 il quale deve essere integrato dai responsabili sanitari delle strutture esterne collegate nel dipartimento.

Il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica delle strutture dipartimentali già in atto e per l'elaborazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali;

all'articolo 57 è soppresso il terzo comma e all'ultimo comma sono soppresse le parole « I sovraintendenti »;

al terzo comma dell'articolo 59 dopo le parole « concorso riservato » sono inserite le altre « ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data del 17 agosto 1974, nonché »;

dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

ART. 63-bis.

« Per i posti di organico vacanti occupati successivamente al 17 agosto 1974 da sanitari incaricati con regolare deliberazione dell'amministrazione ospedaliera a seguito di espletamento della procedura di avviso pubblico per titoli non si fa luogo all'applicazione dei benefici di cui agli articoli 57 e seguenti della presente legge.

I sanitari di cui al precedente comma sono trattenuti in servizio nel posto occupato che è messo a pubblico concorso entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge avevano titolo alla nomina in ruolo ai sensi degli articoli 57 e seguenti della presente legge nei posti di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto ad essere chiamati in servizio per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato, supplenza o incarico che si verifichi nell'ente, nonché ad essere nominati in ruolo nei posti che comunque si rendano disponibili entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle rispettive qualifiche e discipline o, a domanda, in qualifiche inferiori della stessa disciplina o di disciplina affine ».

La Commissione respinge invece alcuni emendamenti proposti dal deputato D'Aniello agli articoli 45, 57, 58 e 63.

Sono invece ritirati: due emendamenti del deputato La Bella rispettivamente agli articoli 39 e 59; un emendamento del deputato De Maria all'articolo 59; un emendamento del deputato Ferri, che si riserva di ripresentarlo eventualmente nel corso del dibattito in sede legislativa, aggiuntivo di un articolo 63-ter.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, con il consenso di tutti i gruppi politici e del rappresentante del Governo, di chiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 14 marzo, ore 10,30.

Interrogazioni:

Coccia ed altri: n. 5-00959;

SPAGNOLI e MAGNANI NOYA MARIA: n. 5-00961.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Martedì 25 marzo, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore Santalco: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3352) — Relatore: Perrone — (Parere della I, della V e della VI Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Lombardi Giovanni Enrico ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211) — Relatore: Picchioni — (Parere della V e della X Commissione).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594) — Relatore: Quilleri — (Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione);

MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193) — Relatore: Beccaria — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione);

MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236) — Relatore: Beccaria — (Parere della IV e della XII Commissione).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 25 marzo, ore 17,30.

Comunicazioni del Ministro della marina mercantile sul programma Finmare.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 25 marzo, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207) — (Parere della I, II, IV, V, VIII, X, XII e XIII Commissione); Mariotti: Riforma sanitaria (352) — (Parere della I, V, VIII, XII e XIII Commissione);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239) — (Parere della I, II, V, VIII, XI, XII e XIII Commissione);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620) — (Parere della I, V, VI e XIII Commissione);

- Relatori: Ferri Mario e Rampa.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere: sulle domande:

contro il deputato Cortese, per i reati di cui agli articoli 13, 31, 61, lettera B, 133, lettera C, 134, lettera B, 61, lettera C, 133, lettera B, 62, lettera F, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni (violazione delle disposizioni sull'impiego pacifico della energia nucleare) (Doc. IV, n. 181);

contro il deputato Ligori, per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 188);

contro il deputato Benedikter, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica continuata commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) (Doc. IV, n. 193);

contro il deputato Benedikter, per i reati di cui agli articoli 477 del codice penale (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 640, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (truffa) (Doc. IV, n. 194);

contro il deputato Evangelisti per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (Doc. IV, n. 199);

- Relatore: Manco;

contro il deputato Pompei, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 595, prima parte e secondo capoverso, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. IV, n. 207);

contro il deputato Quilleri, per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 660 (violazioni delle norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune) (Doc. IV, n. 210);

contro il deputato Gramegna, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (Doc. IV, n. 217);

contro il deputato Pompei per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 218);

contro il deputato Lucchesi, per il reato di cui agli articoli 2 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione di indicazioni obbligatorie sugli stampati) (Doc. IV, n. 220);

. - Relatore: Franchi,

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.